COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

STATUTO

ASSOCIAZIONE "INSIEME, UGUALI E DIVERSI" - Coordinamento Nazionale per la piena inclusione sociale delle persone con disabilità o con disagio mentale

Art. 1 Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata "**Insieme, uguali e diversi" - Coordinamento Nazionale per la piena inclusione sociale delle persone con disabilità o con disagio mentale**

L'Associazione si configura quale ente non riconosciuto ai sensi del Libro I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

L'associazione ha sede legale in Roma, in via Liberiana 17, CAP 00185

Art. 3 Durata

La durata dell'associazione è illimitata

Art. 4 Finalità

L'associazione non persegue alcuna finalità di lucro, ma esclusivamente di solidarietà promozione sociale e tutela dei diritti di tutte le persone con disabilità e di tutte quelle con disagio mentale, affinchè sia loro garantita, nel pieno rispetto della propria dignità, una vita libera, tutelata, il più possibile indipendente, con l'obiettivo della piena inclusione sociale.

Art. 5 Principi informatori

Lo spirito e la prassi dell'associazione si conformano principalmente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e agli artt. 2, 3, 4 della Costituzione Italiana:

"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (...)"

"Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge (...)"

"La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro (...)"

.. come pure agli artt. 32 e 34 riguardanti rispettivamente la tutela della salute e l'apertura della scuola a tutti i cittadini.

Art. 6 Criteri generali

L'associazione si atterrà ai seguenti principi:

- assenza di fine di lucro (non intende sviluppare progetti né intende partecipare a bandi e finanziamenti pubblici),
- democraticità della struttura,
- massima partecipazione garantita a tutti i soci,
- elettività delle cariche sociali.

Il documento "Appello ai cittadini", presentato nel corso dell'incontro assembleare del 13 Ottobre 2016, esprime le posizioni dell'associazione. Esso è da considerare parte integrante del presente Statuto (vedi allegato).

Art. 7 Definizione degli obiettivi

L'associazione intende svolgere il ruolo di coordinamento nazionale per la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di quelle con disagio mentale.

La costituzione di un coordinamento nazionale è lo strumento che permette di coinvolgere il maggior numero possibile di singoli cittadini, enti e associazioni del mondo della disabilità e della salute mentale promuovendo la collaborazione e l'integrazione tra tutti i soci aderenti al fine di individuare tutti insieme i modi ed i mezzi più idonei per ottenere l'obiettivo della piena inclusione sociale sia delle persone con disabilità che delle persone con disagio mentale.

L'associazione si presenta pertanto, come un'organizzazione di terzo livello.

Art. 8 L'obiettivo prioritario e le iniziative conseguenti

1. L'associazione si pone innanzitutto l'obiettivo di migliorare la qualità complessiva della vita sia delle persone con disabilità che di quelle con disagio mentale, rimuovendo i principali ostacoli in ordine ai problemi della prevenzione, cura e dell'assistenza sociale, dell'affettività e della sessualità, della scuola e della formazione, del lavoro e delle attività sociali ricreative e culturali, della mobilità e dell'abitare. Il raggiungimento di questo obiettivo fondamentale richiede di considerare prioritaria l'esigibilità dei diritti garantiti dalla Costituzione italiana e dalla normativa che correttamente ne prevede l'attuazione, diritti che devono concretamente essere riconosciuti comunque a tutti i cittadini che hanno problemi e difficoltà, sulla base del rispetto delle loro reali necessità.
2. Come corollario di questo obiettivo prioritario l'associazione si impegna a promuovere

- Le relazioni con tutti gli organismi locali nazionali comunitari per sollecitare il rispetto e il controllo sull'applicazione delle leggi a tutela delle persone con disabilità e di quelle con disagio mentale, riservandosi, in caso di accertata inadempienza, di fare ricorso a tutti gli strumenti possibili in difesa dei loro interessi e dei loro diritti;
- Una battaglia culturale contro i pregiudizi negativi che colpiscono sia le persone con disabilità sia in particolare le persone con disagio mentale;
- Iniziative dirette a sensibilizzare a livello locale, nazionale e comunitario, la pubblica opinione sul valore della prevenzione, dell'integrazione e dell'inclusione sociale;
- Il sostegno a ricerche, studi , convegni, seminari ed ogni altra attività di interesse culturale, sociale, politico, educativo e formativo per la diffusione della cultura dell'inclusione;
- La pubblicazione e la diffusione di materiali riguardanti le attività e i risultati dell'associazione;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

- L'organizzazione di conferenze, dibattiti, convegni, rassegne e ogni altra possibile iniziativa politico culturale tendente alla realizzazione degli obiettivi dell'associazione.

Art. 9 La qualità di socio

1. Il numero dei soci è illimitato.
2. Tutte le persone fisiche e tutti gli enti e le associazioni del mondo della disabilità e del disagio mentale possono aderire all'associazione purchè ne condividano i principi ispiratori e gli obiettivi dichiarati.
3. Alla luce di quanto sopra scritto, non sarà riconosciuta la qualità di socio ai soggetti che, in qualunque modo, manifestino atteggiamenti di tipo razzista, sessista od omofobo o sostengano posizioni contrarie all'integrazione e all'inclusione.

Art. 10 Diritti e doveri del socio

1. Soci dell'associazione possono essere singoli cittadini, enti ed associazioni del mondo della disabilità e del disagio mentale che si riconoscono nelle finalità dell'associazione.
2. L'adesione all'associazione può avvenire in ogni momento.
3. Chi sottoscrive l'atto costitutivo e il presente Statuto nel corso dell'assemblea pubblica del 23 novembre 2016 è considerato Socio fondatore.
4. L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una domanda scritta da parte degli interessati o del Legale rappresentante in caso di organizzazioni collettive.

   Nel caso di richiesta a titolo individuale, la domanda dovrà avere quali contenuti minimi le seguenti indicazioni:

   - Le generalità la residenza e/o il domicilio e il codice fiscale
   - L'espressa volontà di far parte dell'associazione
   - L'eventuale appartenenza e a quale titolo ad associazioni ed enti del mondo della disabilità e del disagio mentale
   - L'accettazione senza riserve del presente statuto e del documento "Appello ai cittadini" (vedi art. 6)
   - Versamento della quota associativa di 2 euro. Si precisa che il primo versamento è valido fino al 31.12.2017

   Nel caso di richiesta di adesione di associazioni ed enti, presentata dal Legale rappresentante o da suo delegato, alla domanda di adesione si deve allegare:

- lo statuto, al fine di verificare la compatibilità delle loro finalità sociali con quelle della presente associazione ,
- il verbale, da cui si evince:

a) la nomina del Legale rappresentante che presenta la domanda,
b) la delega, nel caso di difficoltà del Legale rappresentante, alla partecipazione attiva alla vita della presente associazione,
c) la deliberazione di adesione alla presente associazione

Art. 11 Precisazione sui diritti del socio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

1. I soci hanno diritto di:
- Avere l'informazione e il controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto
- Partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione
- Partecipare alle assemblee
- Eleggere ed essere eletti alle cariche sociali
2. Tutti i soci hanno altresì l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e tutte le decisioni assunte dagli organi sociali nel rispetto dello statuto.

Art. 12 Cessazione della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; il recesso avrà decorrenza immediata
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 13 Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

a) Assemblea dei soci
b) Il Consiglio direttivo

Art. 14 Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è lo strumento principale attraverso il quale i soci contribuiscono alla vita sociale dell'associazione.
2. La partecipazione diretta è l'elemento che caratterizza la qualità del socio; per questo motivo nessun socio può essere rappresentato da altri soci né è consentita alcuna forma di delega.
3. Al fine di favorire la partecipazione di tutti i soci alle iniziative dell'associazione oltre alla partecipazione all'assemblea generale, i soci sono invitati a dare il loro contributo attivo ai gruppi di lavoro permanenti, aperti a tutti, liberi, autogestiti, costituiti attorno alle principali aree d'intervento dell'associazione:
- la prevenzione, la cura e l'assistenza sociale
- l'affettività e la sessualità
- la scuola e la formazione
- il lavoro
- le attività sociali ricreative culturali sportive
- la mobilità
- l'abitare.
4. L'assemblea generale delibera su tutte le questioni che riguardano la programmazione delle attività e gli aspetti di gestione dell'associazione e assegna ai gruppi di lavoro gli obiettivi da perseguire e ne valuta i risultati ottenuti.

Art. 15 La convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci deve essere convocata almeno 4 volte l'anno per iniziativa del Presidente, della maggioranza del Consiglio direttivo, o di un gruppo di soci che rappresentano almeno 1/5 (un quinto) dei soci iscritti all'associazione.
2. La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata mediante avviso spedito via email da inviare almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione (ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurarne con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine).
3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno il luogo e l'ora per la convocazione nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 16 Le deliberazioni dell'assemblea

1. L'assemblea dei soci delibera di principio all'unanimità e con voto palese.
2. Decidere per consenso unanime è una scelta di metodo che considera l'assemblea stessa, innanzitutto, come un luogo di discussione e di approfondimento dove avviene il confronto delle idee e delle proposte.

La pratica del consenso è inclusiva: è un processo decisionale di gruppo dove le scelte effettuate non esprimono solo le posizioni della maggioranza dei soci ma anche quelle della minoranza. Cercare il consenso unanime può sicuramente presentare delle difficoltà, ma è un modo di cooperare reso possibile dall'assenza tra i soci di interessi particolari da salvaguardare. La pratica del consenso, inoltre, responsabilizza ogni singolo partecipante all'assemblea a prendere la parola e a partecipare nel modo più attivo alla vita dell'associazione. Pertanto ogni socio, sia esso singolo o rappresentante di enti o di associazioni, esprimerà un solo voto (1).

Art. 17 Precisazioni sulle deliberazioni assembleari

1. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, prevedibile anche nella stessa giornata della prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci.
   La presenza di soci residenti in altra città o nell'impossibilità materiale a partecipare fisicamente è registrabile mediante modalità precisate nell'apposito regolamento, come previsto all'art. 26.
   Premesso che le deliberazioni dell'assemblea per essere valide dovrebbero essere approvate dall'unanimità dei presenti, nello spirito dell'associazione, qualora ciò non si riveli possibile saranno ritenute valide quelle prese a maggioranza qualificata dei ¾ dei presenti.
2. Le deliberazioni dell'assemblea devono essere compiutamente verbalizzate e il documento assembleare conclusivo deve essere sottoscritto dal presidente dell'assemblea. Ogni associato ha il diritto di consultare i verbali delle riunioni, archiviate presso la sede.

Art. 18 Gruppo di lavoro

1. Il gruppo di lavoro è un comitato con adesione spontanea di interessati e soci che si costituisce per approfondire specifiche problematiche nell'ambito delle aree di interesse specifiche di cui all'art. 13 e altre che l'assemblea dei soci riterrà importante affrontare.
2. Il gruppo, al cui interno gli aderenti sceglieranno un referente con il compito di coordinare i lavori, ha il fine di proporre all'assemblea dei soci possibili iniziative volte ad affrontare concretamente la problematica di interesse specifico e contribuire alla sua risoluzione positiva. Per questo di volta in volta sarà individuato nell'ambito del Consiglio direttivo un riferimento diretto per ogni gruppo di lavoro.
3. I Comitati spontanei già operanti prima della costituzione della presente associazione sono riconosciuti come i primi gruppi di lavoro costituiti.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

4. Essendo un'associazione a carattere nazionale è possibile costituire gruppi di lavoro a base territoriale, cittadina e regionale, con proprie modalità organizzative. Sarà individuato un referente del gruppo e un membro del Consiglio direttivo come riferimento.

Art. 19 Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. Viene eletto dall'assemblea generale dei soci, con l'attenzione di un'equa ripartizione (in proporzione) tra la realtà della disabilità e il mondo del disagio mentale.
2. Si compone di un numero massimo di 12 membri: 6 (sei) eletti tra i soci individuali e 6 (sei) tra i soci rappresentanti di enti o associazioni, comunque rispettando un principio di parità numerica tra soci individuali e soci rappresentanti delle associazioni od enti.
3. I consiglieri, che restano in carica 2 anni (rieleggibili una sola volta consecutiva), eleggono nel proprio seno il Presidente.
4. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio direttivo per l'attività svolta a favore dell'associazione (salvo il rimborso spese vive).
5. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che sia necessario o dietro richiesta di 1/3 (un terzo) dei suoi membri (4 consiglieri).
6. La convocazione è effettuata via email da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione: l'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.
7. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente.
   Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del consiglio sono adottate con il consenso unanime dei consiglieri presenti; qualora ciò non si riveli possibile saranno ritenute valide quelle prese a maggioranza qualificata dei ¾ dei presenti.
   La presenza di soci residenti in altra città o nell'impossibilità materiale a partecipare fisicamente è registrabile mediante modalità precisate nell'apposito regolamento, come previsto all'art. 26.

8. **Art. 20 Le cariche sociali**

Le cariche sociali dell'associazione si individuano nel ruolo del Presidente, del Vicepresidente, del Tesoriere.

Art. 21 Presidente

1. Il Presidente viene nominato dal Consiglio direttivo tra i consiglieri eletti e dura in carica 2 (due) anni. E' rieleggibile 1 sola volta consecutiva.
2. Le competenze del Presidente sono di

- Rappresentare legalmente l'associazione di fronte a terzi
- Intrattenere i rapporti con tutti gli enti e le istituzioni presenti sul territorio nazionale
- Convocare e presiedere l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo
- Provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Art. 22 Vicepresidente e Tesoriere

1. Il Consiglio direttivo sceglie al suo interno un consigliere con il ruolo di Vicepresidente al quale affidare per la durata di 2 (due) anni il compito di

- Affiancare il presidente nello svolgimento delle sue funzioni
- Curare la redazione dei verbali delle sedute per l'assemblea dei soci e del consiglio direttivo
- La redazione del libro dei verbali e il libro soci

2. Contestualmente viene scelto un altro consigliere con il ruolo di Tesoriere al quale sarà affidato l'incarico di

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

- Tenere e aggiornare i libri contabili
- Predisporre il bilancio dell'associazione

Art. 23 Gratuità delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito

Art. 24 Le risorse dell'associazione

1. L'associazione fa affidamento sull'impegno a carattere volontario e gratuito prestato da tutti i soci.
2. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- Quote iscrizione dei soci
- Eventuali erogazioni liberali degli associati e di altri privati
- Eventuali eredità, donazioni e legati
- Contribuzioni volontarie dei soci in attuazione a specifiche deliberazioni assembleari.
3. L'associazione non intende sviluppare progetti. Pertanto non presenta richieste di finanziamenti pubblici né per la loro definizione né per la loro esecuzione.

Art. 25 Bilancio

1. Tenuto conto degli artt. 21 e 22, il Consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo relativo all'anno trascorso. E' reso disponibile presso la sede sociale, a disposizione dei soci.
2. Dal Bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
3. Gli eventuali utili non potranno essere distribuiti nemmeno in modo indiretto, ma dovranno essere devoluti in attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
4. In caso di scioglimento dell'associazione, tutte le risorse economiche residue non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altra associazione con finalità analoga.

Art. 26 Norma di rinvio

Per quanto previsto dal presente Statuto, un Regolamento attuativo, che sarà emesso entro 90 giorni dalla registrazione formale dell'associazione presso gli enti competenti, detterà le indicazioni di merito; il Regolamento sarà elaborato dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile in materia di associazioni non riconosciute senza fini di lucro.

Roma, il 14/12/2016

Virginio Nonino